



We prepare for

Cambridge
English Qualifications™

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMELIA

Sede: Via I Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR)

TRIS00600N - Tel. 0744/978509

email: tris00600n@istruzione.it – TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT
c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6

Amelia, 01/09/2021

CIRC. DOCENTI N° 2 **CIRC. ATA N° 2**

Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: INFORMATIVA RELATIVA ALLE MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).

La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde COVID-19

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID19 e relativa validità temporale:

- somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (validità sei mesi);
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV2 viene omessa, differita o non completata in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche.

Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata, dalle competenti autorità sanitarie, una certificazione in formato cartaceo, di esenzione dalla vaccinazione che ha validità fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico (o secondo le indicazioni previste all'uopo).

App "VerificaC19" – procedura ordinaria di controllo - le modalità

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere/dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App VerificaC19 e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code, attraverso l'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile; essa consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19, mediante la citata App, si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 (schermata verde o azzurra) o di documento di esenzione. Il mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19 o del documento di esenzione non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico, sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o del certificato di esenzione non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ai sensi dell'art.4 del decreto-legge n.19/2020, convertito con legge n.35/2020;
- L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;

- Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, a partire dal primo giorno di assenza ingiustificata.

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021), così come dettagliatamente riportate al punto 3) della Nota del Ministero dell'Istruzione n.1237 del 13 agosto 2021:

- □obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e per lo svolgimento delle attività sportive;
- Raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- Divieto di accesso o permanenza nei locali ai soggetti con sintomatologie respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maura Lombardi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*